



COMUNE DI RUBIERA  
(Provincia di Reggio Emilia)

C O P I A

---

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 13/06/2013.

Adunanza Ordinaria di PRIMA convocazione.

**OGGETTO: REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - CONFERMA ALIQUOTA DI 0,5 PUNTI PERCENTUALI PER L'ANNO 2013.**

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno TREDICI del mese di GIUGNO alle ore 20:15 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BACCARANI LORENA	P	DOTE CRISTIAN	P
MONTANARI ADRIANO	A	CAVALLINI MIRIAM	P
DEL MONTE DAVIDE	P	SEVERI GIOVANNI	P
TASSONI FRANCESCA	A	PIFFERI CLAUDIO	A
SILIGARDI PAOLA	P	RUOZZI STEFANO	A
NORA GIULIANO	P	PRODI STEFANO	P
DAVOLI PAOLA	P	NOBILI MATTEO	A
GUARINO GIUSEPPE	P	DI MAIO VINCENZO	A
AVANZI PAOLO	P	BENATI MARCO	P
IFEJI O. SAMSON	P	SCOPELLITI DAVIDE	P
FOLLONI CLAUDIO	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BACCARANI LORENA nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: SCOPELLITI DAVIDE, DAVOLI PAOLA, BENATI MARCO.

Sono presenti gli Assessori Esterni Signori: CAVALLARO EMANUELE, MORGOTTI RENATA, MASSARI FEDERICO

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RILEVATA** la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO**, in materia di potestà regolamentare degli enti locali,:

- il dettato della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e dell'articolo 4 (“Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali”) della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”);
- il disposto dell'articolo 52 (“Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 (“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”);
- l'articolo 7 (“Regolamenti”) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**PRESO ATTO** del contenuto dell'articolo 7 (“Regolamenti”) del vigente Statuto Comunale che, come fonte normativa secondaria e massima espressione dell'autonomia del Comune di Rubiera, stabilisce le direttive da seguire nell'attività regolamentare propria dell'Ente;

**PREMESSO CHE:**

- il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360 a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge n.449 del 27 dicembre 1997 (come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge n.191 del 16 giugno 1998), ha istituito l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche I.R.P.E.F. a decorrere dal primo gennaio 1999;
- in particolare il comma 3 dell' articolo 1 del citato Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dalle successive disposizioni legislative in materia, ha previsto la facoltà da parte dei Comuni, mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/1997, di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Ha stabilito, inoltre, che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- il Decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, reca tutte le istruzioni in materia di pubblicazione degli atti deliberativi comunali riguardanti l'addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**CONSIDERATO CHE** la Legge Finanziaria per l'anno 2007, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel prevedere rilevanti modificazioni ed integrazioni alla disciplina del citato Decreto Legislativo n.360/1998 in materia dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., ha stabilito che mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare, il Consiglio Comunale può stabilire una soglia d'esenzione dall'Addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi;

**TENUTO CONTO CHE**, ai sensi del comma 4 del Decreto Legislativo n.360/98, così come modificato dal comma 142 dell'art.1 della Legge n.296/2006 e dal comma 7 dell'art.40 del D.L. n.159/2007,:

- la determinazione del tributo in oggetto si ottiene applicando l'aliquota deliberata al reddito complessivo determinato ai fini I.R.P.E.F. (al netto degli oneri deducibili), purchè sia dovuta per lo stesso anno anche l'I.R.P.E.F. stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- in termini generali i soggetti passivi (che sono i soggetti che risultano avere al primo gennaio dell'anno di riferimento il domicilio fiscale nel Comune percettore) devono versare l'addizionale, per le parti spettanti, in acconto (d'importo pari al 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente) e a saldo unitamente al saldo dell'I.R.P.E.F. dovuta;
- ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;

**PRESO ATTO** del dettato dell'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", che stabilisce che il versamento dell'Addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune e del Decreto Ministeriale 5 ottobre 2007 avente ad oggetto le "modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, emanato proprio in attuazione di quanto disposto dal comma sopra citato;

#### **RICHIAMATI:**

- il proprio atto deliberativo n.90 del 20 dicembre 2004, mediante il quale, a decorrere dal primo gennaio 2005, il Comune di Rubiera si è avvalso del beneficio di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F. ai sensi della citata normativa prevista dalla Legge Finanziaria 2005;
- la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 21 dicembre 2004 con cui è stata stabilita la variazione del tributo nella misura massima consentita per il triennio 2005/2007 dello 0,1%;
- il proprio atto deliberativo n. 7 del 5 febbraio 2007 avente ad oggetto "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F." con cui si è proceduto ad incrementare la misura percentuale dell'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF a decorrere dall'anno 2007 allo 0,3%, prevedendo, inoltre, una soglia di esenzione dall'addizionale riguardante la fascia dei contribuenti con reddito imponibile non superiore ad € 10.000,00;

**RICHIAMATA**, altresì, la deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 18 dicembre 2007 avente per oggetto "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all' I.R.P.E.F. – Adozione modifiche ed integrazioni" con cui, dopo le opportune valutazioni sull'andamento delle entrate e delle spese, al fine di salvaguardare gli equilibri di Bilancio e di garantire il mantenimento e l'ampliamento dei servizi comunali, l'Amministrazione comunale ha ritenuto necessario, a decorrere dall'anno finanziario 2008, avvalersi della facoltà, prevista dalla citata Legge Finanziaria

anno 2007, di incrementare la vigente misura percentuale dell'aliquota di compartecipazione comunale all'I.R.P.E.F. di due punti percentuali, dallo 0,3% allo 0,5%, confermando, nel contempo, a tutela dei contribuenti in situazione di oggettiva fragilità reddituale e sociale, l'esenzione per la fascia di reddito imponibile che non supera la soglia di € 10.000,00;

**CONSIDERATO** che per gli anni finanziari 2009, 2010, 2011 e 2012 l'Amministrazione Comunale di Rubiera, con deliberazione di Consiglio comunale n.56 del 22 dicembre 2008, n. 4 del 6 febbraio 2010, n.4 del 4 febbraio 2011 e n.9 del 28 marzo 2012, ha confermato l'aliquota vigente dello 0,5% e la soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile non superiore a 10.000,00 €;

**PRESO ATTO:**

- o che l'art.1, comma 7, del Decreto Legge n.93/2008 ha disposto, in funzione dell'attuazione del Federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
- o che l'art.1, comma 123, della Legge n.220/2010 (Legge di stabilità 2011) ha confermato, sino all'attuazione del Federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
- o che l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che:
  - la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
  - resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione ritiene, in questa difficile fase di crisi economica, di non gravare ulteriormente sulle famiglie, mantenendo invariata rispetto al 2012 l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF;

**RITENUTO** opportuno pertanto di :

1. confermare **per l'anno finanziario 2013** l'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all' I.R.P.E.F., in vigore nell'anno precedente, pari a punti **0,5%** percentuali, **confermando** anche la soglia di esenzione di cui all'art. 3 del "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all' I.R.P.E.F." per i contribuenti con reddito imponibile non superiore ad € 10.000,00;
2. **rendere coerente con quanto stabilito sopra il testo dell'art.2** ("Determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all' I.R.P.E.F.") del "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF", sostituendo nel 1^ comma, le parole "anno finanziario 2012" con le parole "anno finanziario 2013" e approvando il nuovo testo del

Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3. disporre la pubblicazione della deliberazione in oggetto nell'apposito sito informatico ministeriale, come disposto da decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato in G.U. n° 130 del 05 giugno 2002, visto che la conferma dell'aliquota dell'addizionale di compartecipazione comunale all'I.R.P.E.F. ha efficacia dalla data di pubblicazione della stessa;

**PRESO ATTO** che il comma 15 dell'art.13 del D.L. 201/2011 dispone che:

- o a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- o il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- o con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- o il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**RICHIAMATO** l'art.4, comma 1-quinquies, del Decreto Legge n.16/2012, che dispone che, a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati ad inviare al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione sull'apposito sito informatico;

**RITENUTO**, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**DATO ATTO** che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno (D.M. 31 maggio 2002);

**VISTI:**

- o l'articolo 53 ("Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni") della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alla materia tributaria per l'anno successivo, e quindi delle relative manifestazioni di volontà della stessa autonomia regolamentare (comprese le eventuali modificazioni), entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e prevede che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

**VISTO** l'art. 1, comma 381, della Legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013) che differisce al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2013;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** il Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina della materia riguardante l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;

**VISTO** il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

**ACQUISITI**, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

**VISTO** il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri come da Verbale di seduta;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**CON** voti favorevoli n. 13 (maggioranza e consigliere Scopelliti del gruppo “Rifondazione Comunista”, contrari n. 3 (consigliere Benati del gruppo “Il popolo della libertà” e consiglieri Ruozzi e Prodi del gruppo “Lega Nord”), astenuti n. /, espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. **di confermare** per l'anno finanziario 2013 l'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale comunale all' I.R.P.E.F., in vigore nell'anno precedente, pari a **punti 0,5% percentuali** confermando anche la soglia di esenzione di cui all'art. 3 del “Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all' I.R.P.E.F.”, per i contribuenti con reddito

imponibile non superiore ad € 10.000,00 a sostegno dei titolari di redditi esigui e, quindi, in situazione di oggettiva fragilità sociale;

2. **di modificare, in coerenza con quanto sopra, il testo del** “Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F.”, attualmente in vigore, con la sola sostituzione all’art 2, (“Determinazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’ I.R.P.E.F.”), 1^ comma, delle parole “anno finanziario 2012” con le parole “anno finanziario 2013” e approvando, nel contempo, il nuovo testo del Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. **di disporre** la pubblicazione della deliberazione in oggetto nell’apposito sito informatico ministeriale, come disposto da decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato in G.U. n° 130 del 05 giugno 2002;
4. **di dare atto** che la conferma dell’aliquota di cui al punto 1, ha validità a decorrere dall’annualità finanziaria 2013 ;
5. **di trasmettere** copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Locali per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art 134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, effettuata in forma palese, ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale, con voti favorevoli n. 13 (maggioranza e consigliere Scopelliti del gruppo “Rifondazione Comunista”, contrari n. 3 (consigliere Benati del gruppo “Il popolo della libertà” e consiglieri Ruozzi e Prodi del gruppo “Lega Nord”), il Consiglio comunale

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

## **SI RENDE NOTO**

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Dott.ssa Chiara Siligardi, Responsabile del Settore Programmazione economica e Partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso;

Oggetto: **REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - CONFERMA ALIQUOTA DI 0,5 PUNTI PERCENTUALI PER L'ANNO 2013.**

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole       Contrario

.....

Rubiera, 20/05/2013

IL RESPONSABILE

F.to SILIGARDI CHIARA

=====

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole       Contrario

.....

Rubiera, 20/05/2013

IL RESPONSABILE

F.to SILIGARDI CHIARA



Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to BACCARANI LORENA

**IL SEGRETARIO**  
F.to AMORINI CATERINA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Rubiera,

La su estesa deliberazione in data odierna:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico del Comune ([www.comune.rubiera.re.it](http://www.comune.rubiera.re.it)) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° \_\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Lorena Barilli

---

**ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Rubiera,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to dott. Mario Ferrari

---

Per copia conforme all'originale

Rubiera,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Caterina Amorini

---

---